



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 DEL 28/12/2021

Sessione Ordinaria_ prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La seduta, Pubblica, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
TEMPESTA MAURO	Si		MARZI DANIELE		Si
MARZIALI ALBERTO	Si		NALDINI CATIA	Si	
FABBRINI SIMONA	Si		SCARNICCI STELLA	Si	
GIROLAMI ROBERTA	Si		MARTINI ROBERTO		Si
MELANI SARA	Si		GUIDELLI ANTONIO		Si
PIERACCINI FRANCESCA	Si		PIERAZZI TOMMASO	Si	
RINALDO RAFFAELE	Si				
SINNI RICCARDO	Si				
SPADACCIO ELENA	Si				
TANZI MASSIMO	Si				
VADI VALENTINA	Si				

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA	[X]	PELLEGRINI FRANCESCO	[X]
FRANCHI FABIO	[]	ROMEI PAOLA	[X]
GARUGLIERI NADIA	[X]		

Proposta n. 106 del 04/12/2021

Entrate e sistema informativo

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022

I Consiglieri Comunali presenti sono 14.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena Spadaccio rende noto che il punto in trattazione “Approvazione aliquote nuova IMU _anno 2022” è stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 23 dicembre 2021 con voti n. 4 favorevoli e 1 astenuto.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore Paola Romei, che provvede all'esposizione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.

Prendono la parola i consiglieri comunali di “Liste Civiche Sangiovesi” Stella Scarnicci e Catia Naldini.

Rispondono alle domande l'assessore Paola Romei e il funzionario del Servizio Entrate dott. Paolo Cintelli, presente in videoconferenza.

Nessuna dichiarazione di voto.

Alle ore 10:34 si passa alla votazione della deliberazione in oggetto.

Per l'illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest'atto verbalizzato e riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e che per l'anno 2021 sono intervenute modifiche normative all'entrata comunale in oggetto, in seguito all'approvazione della legge finanziaria n. 178 del 30/12/2020, relativamente a:

- **Comma 48** che prevede la riduzione alla metà, a decorrere dall'anno 2021, per l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- **Comma 599** che esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- 1) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
 - 2) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto (ancora da emanare) del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto (da emanare) delle aliquote.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto (da emanare) delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021.

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

RILEVATO che La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione (da emanare) e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la [Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020](#)).

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO per quanto sopra, sulla base di simulazioni compiute dal Servizio Entrate, al fine di mantenere i servizi erogati questo ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di approvare le aliquote 2022 come di seguito descritte:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative	0,60 per cento
----	---	-----------------------

	pertinenze	
2)	<p>Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado.</p> <p>Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.</p>	0,63 per cento
3)	<p>Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)</p>	1,02 per cento
4)	<p>Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale.</p> <p>Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.</p>	1,02 per cento
5)	Immobili cat. D	1,06 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo Stato e 0,30 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,55 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,95 per cento

8)	AREE EDIFICABILI	1,06 per cento
9)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015	1,06 per cento
10)	Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) c.751 1.160/2019, a decorrere dal 1/1/2022	0 per cento
11)	Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento

PRECISATO che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

RITENUTO altresì confermare anche per il 2022, nella misura di Euro 200,00, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai sensi del co. 10 del dell'art. 13 cit., per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

RITENUTO di confermare per l'anno 2022, come per l'anno 2019, 2020 e 2021 l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di prevedere al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2023, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

RITENUTO, altresì, disporre sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2023, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II[^] Commissione Consiliare "Bilancio, Sanità e attività Produttive" nella seduta del 23 dicembre 2021 a norma dell'ar 29 del regolamento del C.C.

ACQUISITI il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa finanziaria e servizi al cittadino e sotto il profilo della regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità.

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Liste Civiche Sangiovesi e M5S) espressi, nelle forme di legge, per appello nominale, dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1 DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2 DI APPROVARE per l'anno 2022 le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,60 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,63 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)	1,02 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito	1,02 per

	(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	cento
5)	Immobili cat. D	1,06 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo Stato e 0,30 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,55 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,95 per cento
8)	AREE EDIFICABILI	1,06 per cento
9)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015	1,06 per cento
10)	Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) c.751 1.160/2019, a decorrere dal 1/1/2022	0 per cento
11)	Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento

3 DI PRECISARE che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

4 DI CONFERMARE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del co. 10 del dell'art. 13 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

5 DI CONFERMARE l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

6 DI CONFERMARE, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015.

7 DI PREVEDERE al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2023, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

8 DI DISPORRE sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2023, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

9 DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposito regolamento comunale in vigore e alla normativa statale che disciplina l'imposta.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Liste Civiche Sangiovesi e M5S) espressi, nelle forme di legge, dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 106 del 04/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
f.to Dott.ssa Antonella Romano
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA *Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio*

Vista la Proposta n. 106 del 04/12/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022", si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario
Servizio Economico-Finanziario
f.to Dott.ssa Susanna Benucci
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
<https://comunesgv.civicam.it/>

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente
f.to Dott. TEMPESTA MAURO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ROMANO ANTONELLA
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD